

**CITTA' DI CASTEL GANDOLFO**

Provincia di Roma



MCMLX

ORDINANZA N.° 95 del 24/10/2013

**PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE
DISPOSIZIONI PER L'INTERDIZIONE ALL'USO DELL'ARENILE
RICOMPRESO TRA IL VECCHIO PORTICCIOLO e il LIMITE
DELL'AREA BONIFICATA**

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n. 6 del 31/01/2013, emessa a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, causa i frequenti ritrovamenti di ordigni inesplosi risalenti all'ultimo conflitto mondiale, lungo il tratto dell'arenile del Lago Albano, nel territorio del comune di Castel Gandolfo, in particolare nel tratto ricompreso tra il Vecchio Porticciolo e il civico n. 7 di Via dei Pescatori;

Vista l'ulteriore comunicazione del **Comando Stazione dei Carabinieri di Castel Gandolfo** in data 22/10/2013, registrata in arrivo al protocollo generale del comune in data 23/10/2013 con il n. 16906, con la quale si segnalano ulteriori ritrovamenti di ordigni inesplosi, nel tratto di arenile con maggior criticità, di recente interessato in parte da opere di bonifica, come evidenziato nella nota della **Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative Area difesa del Suolo e mitigazione del rischio idrogeologico**, pervenuta in data 14/10/2013 registrata al protocollo generale con il n. 16351;

Considerato che ad oggi i lavori di bonifica sono stati interrotti;

Considerato che ulteriori ritrovamenti di ordigni inesplosi risalenti all'ultimo conflitto mondiale, potrebbero arrecare danni a persone e/o a cose;

Constatato pertanto che si ravvisano, nella specie, i motivi contingibili ed urgenti e di pericolo per la salvaguardia dell'incolumità pubblica.

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

ORDINA

- di provvedere al transennamento dell'area interessata, ricompresa tra il vecchio porticciolo e il limite dell'area bonificata;
- di interdire al transito pedonale l'area ricompresa tra il Vecchio Porticciolo e il limite dell'area bonificata;
- di vietare la pesca nel tratto sopradDETTO e di interdire la navigazione di qualsiasi mezzo, ad eccezione di eventuali natanti di soccorso, sul fronte dell'area interessata per una fascia di almeno 30 metri;

- di mettere in essere tutte le attività necessarie atte alla pubblicizzazione del presente atto;
- all'Area Tecnica di mettere in essere tutto quanto necessario per proseguire alla bonifica sistematica dell'area interessata;
- di sgomberare l'area interessata da eventuali imbarcazioni abbandonate e non;

Il personale del Comando di Polizia Locale, degli Uffici Tecnici e degli altri appartenenti alle forze dell'ordine e di soccorso è incaricato di vigilare sull'esatta osservanza di quanto stabilito con il presente provvedimento.

Copia della presente è trasmessa altresì ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:

Prefettura di Roma - protocollo.prefrm@pec.interno.it

Locale Stazione Carabinieri trm23830@pec.carabinieri.it

Polizia di Stato di Albano Laziale comm.albano.rm@pecps.poliziadistato.it

Comando Prov. Vigili del Fuoco com.roma@cert.vigilfuoco.it

Servizio Emergenza Sanitaria ausl.romah@pec.aslromah.it

Agenzia del demanio Lazio dre_Lazio@pce.agenziademanio.it

Alla Regione Lazio area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali

protocollo-territorio@regione.lazio.legalmail.it

All'ARDIS reparto per la vigilanza territoriale servizio di polizia idraulica fluviale

mauro.lasagna@regione.lazio.legalmail.it

Parco Castelli Romani parcocastelliromani@pec.parcocastelliromani.it

Comando regionale corpo forestale coor.lazio@pec.corpoforestale.it

Gruppo Comunale di, Protezione Civile - fax tel.06/96841582

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7.8.1990 n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio, ovvero, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione

